

IL NUOVO STATUTO PROPOSTO AL 13° CONGRESSO

Diamo qui il testo del nuovo Statuto, già annunciato nel primo numero della rivista, dove ne erano illustrate le fasi del processo di formazione. L'attuale stesura sarà sottoposta, nel giugno prossimo, al confronto con l'assemblea dei soci.

Art. 1

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico con sede in Roma e sezioni nelle regioni, promuove la individuazione, il potenziamento e l'applicazione dei metodi e strumenti di pianificazione urbanistica in relazione agli obiettivi generali della collettività; promuove il dibattito culturale e politico per la determinazione dei criteri di assetto del territorio e per la utilizzazione pubblica delle sue risorse, collaborando con le forze democratiche e con le loro rappresentanze politiche e sindacali.

Art. 2

Fanno parte dell'Istituto i membri effettivi e gli enti associati. Sono ammessi a seguirne l'attività i soci annuali.

Art. 3

Sono membri effettivi dell'Istituto le persone fisiche che, facendone richiesta con la presentazione di due membri effettivi, si impegnano a contribuire concretamente all'attività dell'Istituto in coerenza con i fini statutari.

Sono membri effettivi di diritto il Segretario generale della programmazione presso il Ministero del bilancio, il Direttore generale dell'Urbanistica e il Direttore generale dell'edilizia del Ministero dei LL.PP., il Direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, il Presidente della sezione urbanistica del Consiglio superiore dei LL.PP. e il Presidente del Consiglio superiore dei LL.PP.

Sono enti associati le pubbliche amministrazioni, le associazioni e gli organismi politici, culturali e professionali, gli enti e società senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'Istituto ne facciano richiesta e partecipino concretamente alla elaborazione della linea politica culturale e alla realizzazione dell'attività sociale.

La partecipazione alle assemblee sezionali e nazionali e il versamento delle quote associative costituiscono norma statutaria impegnativa per i membri effettivi e per gli enti associati.

Sono soci annuali tutti coloro che intendono poter seguire a propria discrezione l'attività dell'Istituto, ed esserne informati.

Art. 4

L'iscrizione dei membri effettivi e degli enti associati si effettua presso le sezioni regionali competenti rispetto al luogo di residenza o di recapito della ragione sociale; si effettua presso il Consiglio

Direttivo Nazionale per gli enti di livello nazionale, o per tutti in caso di carenza della sezione competente.

L'iscrizione deve essere in tutti i casi ratificata dal Consiglio direttivo nazionale che è l'unico organo che ha il potere di negarla, sulla base di elementi noti e documentabili tali da comportare un giudizio di incompatibilità con i fini statutari; la sezione regionale inoltra al Consiglio direttivo nazionale le domande di iscrizione corredate dal parere del Consiglio sezionale, documentando l'eventuale parere negativo.

L'ammissione dei soci annuali si effettua presso le sezioni regionali e viene comunicata al Consiglio direttivo nazionale.

Art. 5

Si cessa dalla qualità di membro effettivo o di ente associato per dimissioni, o per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nazionale direttamente o su proposta delle sezioni per violazione dello Statuto o per sopravvenuti motivi di incompatibilità con i fini statutari o indegnità.

Art. 6

- Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea generale;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - la Giunta esecutiva;
 - i Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Proibiviri.

Art. 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i membri effettivi ed enti associati in regola con le quote associative ed iscritti e ratificati da almeno un anno.

Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei membri effettivi ed enti associati, oppure di sezioni regionali rappresentanti almeno un quarto dei membri effettivi ed enti associati.

I soci annuali sono ammessi ad assistere alle assemblee dell'Istituto.

Art. 8

L'Assemblea generale annuale esamina l'attività svolta dall'Istituto nel campo culturale, nell'annata precedente e traccia il programma culturale successivo; traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l'attività dell'Istituto; approva le modifiche allo statuto, la relazione morale e i bilanci consuntivi e preventivi; stabilisce la sede dell'assemblea annuale successiva.

Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e sulla relazione morale,

deve procedersi nella tornata ordinaria.

In casi eccezionali talune deliberazioni spettanti all'assemblea possono, a giudizio del Consiglio direttivo, essere adottate anche per referendum, salva la loro ratifica nell'assemblea immediatamente successiva.

Art. 9

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ora, del luogo e dell'ora, è diramato dal presidente con quindici giorni di anticipo.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi e quella degli enti associati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'assemblea si riunisce validamente dopo trascorsa un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

I membri effettivi e gli enti associati hanno diritto al voto su tutti gli oggetti posti in votazione.

I soci annuali non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza non computando gli astenuti.

Per le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Istituto è necessario il voto di almeno due terzi dei membri effettivi e degli enti associati, e la maggioranza di due terzi dei votanti.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare ai soli fini della elezione delle cariche sociali mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria che abbia diritto a partecipare, ma ciascun socio non può ricevere più di una delega. Il regolamento può stabilire limitazioni alla ripetizione dell'uso della delega al fine di assicurare la partecipazione effettiva di tutti i soci alle assemblee dell'Istituto.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa, assistito da un segretario di sua scelta.

Della riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Il Consiglio direttivo è costituito da sette membri effettivi e cinque rappresentanti degli enti associati, nominati dalle rispettive categorie in occasione dell'assemblea ordinaria, e dal presidente e dal secondo rappresentante delle sezioni regionali.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su invito del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti o a maggioranza qualificata nei casi previsti dal regolamento. L'assenza dopo 4 sedute consecutive comporta per i membri di nomina assembleare la decadenza dal Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente dell'Istituto e cinque membri di cui uno con funzioni di Tesoriere che, assieme al Presidente e al Vice presidente, formano la Giunta esecutiva. I membri della Giunta non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.

Il Presidente e il Vice presidente sono scelti tra i membri effettivi. Tutte le cariche dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 12

Spetta al Consiglio direttivo predisporre il programma e la relazione generale annuale dell'attività dell'Istituto, fissare in particolare, l'indirizzo tematico all'attività culturale dell'Istituto, coordinando a tal fine gli studi e l'azione delle sezioni; deliberare anche su proposta delle sezioni, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere, tenendo conto delle deliberazioni e dei voti delle sezioni e demandando a queste le esecuzioni delle deliberazioni adottate; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; convocare l'assemblea generale; ratificare la nomina dei membri effettivi e degli enti associati; predisporre la costituzione e il funzionamento delle commissioni di studio; nominare e revocare il personale; accettare i lasciti e le donazioni; autorizzare le liti attive e passive dell'Istituto; deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell'Istituto; deliberare sulle spese di carattere straordinario e adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Istituto anche delegando alla Giunta esecutiva le deliberazioni su determinati oggetti; nominare la direzione della rivista dell'Istituto.

Art. 13

I posti di consigliere elettivo che si rendono eventualmente vacanti per qualsiasi causa, prima della scadenza del biennio, sono coperti dai soci che nell'elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

I nuovi consiglieri durano in carica sino al termine del biennio.

Art. 14

La Giunta esecutiva provvede all'ordinaria attività dell'Istituto secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio e adotta in caso di urgenza, su invito del Presidente, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto nei rapporti interni ed esterni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice presidente, al quale, peraltro, può delegare determinate funzioni.

Art. 16

I Revisori dei conti sono eletti a maggioranza di voti ogni due anni, dall'assemblea generale, in numero di tre effettivi, di cui due

in rappresentanza dei soci effettivi e uno degli enti associati; e di tre supplenti, scelti due tra i membri effettivi e uno tra gli enti associati.

In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori, subentrano i supplenti delle rispettive categorie; se con i supplenti non si integra il numero prescritto degli effettivi, si procede a coprire i posti mancanti con i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti, dopo gli eletti.

Art. 17

Spetta al Collegio dei probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Istituto.

I probiviri sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dall'assemblea generale, in numero di tre, scelti tra i membri effettivi dell'Istituto. I posti di probiviro che si rendono vacanti per qualsiasi ragione vengono coperti dai membri che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art. 18

L'Istituto cura pubblicazioni periodiche e aperiodiche.

Pubblicazione ufficiale dell'Istituto è la rivista « Urbanistica ».

Art. 19

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

I membri effettivi, gli enti associati e i soci annuali sono tenuti a corrispondere alla sede centrale una quota associativa, stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo.

Art. 20

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.

Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote versate annualmente dai membri effettivi, dagli enti associati e dai soci annuali, dai proventi delle pubblicazioni, dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell'Istituto o ad esso spettanti e non destinati a capitale.

Art. 21

Nelle regioni dove esistono almeno dieci membri effettivi dell'Istituto devono essere costituite sezioni regionali delle quali fanno parte tutti i membri effettivi ed i soci aderenti nella circoscrizione e gli enti associati che hanno sede o svolgono attività nella circoscrizione.

Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una sezione per insufficienza di numero di membri effettivi si fa luogo all'aggregazione della regione alla sezione più vicina che assume di conseguenza la denominazione di sezione interregionale.

L'aggregazione è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto e cessa appena il numero dei membri effettivi renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate la costituzione di una sezione autonoma.

Art. 22

La sezione, nell'ambito della propria circoscrizione, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'art. 1 del presente statuto ed è retta da apposito regolamento da essa stessa deliberato.

Il regolamento non dovrà essere in contrasto col presente statuto ed è soggetto a ratifica da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 23

Le entrate delle sezioni regionali sono costituite:

a) dalla metà delle quote stabilite dal Consiglio direttivo nazionale e versate dai membri effettivi, dagli enti associati e dai soci annuali;

b) dai contributi concordati dalla sezione con gli enti associati locali;

c) dai contributi, lasciti, dona-

zioni, beni ad esse sezioni regionali specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto;

d) dai supplementi delle quote associative eventualmente previsti dai regolamenti delle singole sezioni regionali o comunque deliberati dalle sezioni;

e) dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alle sezioni stesse.

I contributi versati da enti a carattere nazionale sono devoluti integralmente alla sede centrale dell'Istituto.

Art. 24

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sulla attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.